

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

00000000000000000000

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

11 APR. 2005

ADDI' 11 APR 2005

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
OMISSIS

ASSENTI: PRESTAGIOVANNI - ROBILOTTA - SAPONARO -
SARACENI - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N. - 489 -

OGGETTO:


Autorizzazione ad assistere in locazione alla Fondazione MARISA BELLISARIO l'immobile di proprietà regionale, già Consorzio Nazionale Produttori Canapa, sito in Roma, Piazza Verdi, 8, int. 6 per fini di rilevanza sociale. Revoca parziale della delibera di giunta n. 1216/2004.



Oggetto: Autorizzazione ad assentire in locazione alla Fondazione MARISA BELLISARIO l'immobile di proprietà regionale, già Consorzio Nazionale Produttori Canapa, sito in Roma, Piazza Verdi, 8, int. 6 per fini di rilevanza sociale. Revoca parziale della delibera di giunta n. 1216/2004.

LAGIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Personale, Demanio, patrimonio e Informatica;



VISTA la legge 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6.09.2002;

VISTA la propria deliberazione n. 1216 del 10 Dicembre 2004 rubricata Schema di deliberazione concernente Esclusione dell'immobile di proprietà regionale, già Consorzio Nazionale Produttori Canapa, sito in Piazza Verdi, 8, int. 6, dal regime di E.R.P. ai sensi del comma 1bis dell'art. 10 L.R. 12/99 e, contestuale, concessione in comodato dello stesso alla Fondazione MARISA BELLISARIO per fini di rilevanza sociale;

PRESO ATTO che la delibera ha - fra l'altro - disposto:

a) di escludere l'immobile in oggetto dall'attuale regime di E.R.P. di cui alla legge n. 12/99 e di riclassificarlo quale immobile avente particolari caratteri di pregio storico artistico;

b) di accogliere la richiesta della FONDAZIONE BELLISARIO C.F./P. Iva 04435221009, con sede in Roma Via delle Colonnelle 26/A finalizzata ad ottenere la concessione in comodato dell'immobile sito in Roma, Piazza Verdi, n. 8, piano I, int.6, in Catasto censuario al Foglio 549, partita 132, sub. 7, cat. A/2, classe 2 vani 9,00 (si prende atto che nella delibera de quo è erroneamente scritto Foglio 580, partita 178, sub. 23, classe 3, vani 8,5 per mero errore materiale che qui si rettifica come sopra, quantunque tale errore non infirmi l'identificazione e/o individuazione dell'immobile);

RILEVATO che l'art. 52, 1° comma, della sopravvenuta legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, epigrafato "Locazioni a canoni ricognitori" che facoltizza l'amministrazione "a dare in locazione beni immobili del proprio patrimonio disponibile a persone giuridiche, pubbliche o private, ad associazioni non riconosciute, a comitati, a organismi internazionali o finalizzati alla realizzazione di missioni speciali, aventi finalità non lucrative, per un canone ricognitorio annuo stabilito con deliberazione della giunta regionale e, comunque, non superiore al dieci per cento di quello determinato sulla base dei comuni valori di mercato", preclude il ricorso all'istituto giuridico del comodato dato che il procedimento amministrativo, ancorché iniziato prima dell'entrata in vigore della suddetta legge non risulta terminato alla data del 20 febbraio 2005;

RITENUTO all'esito di ponderata valutazione di confermare per quanto espresso nella parte motiva della deliberazione n. 1216 del 10 dicembre 2004 - che qui si intende integralmente richiamata - la meritevolezza di accoglimento della richiesta della Fondazione Bellisario evadendola nell'autorizzazione a porre in essere un negozio giuridico di locazione a canone ricognitorio così come previsto dall'art. 52 sopra citato, atteso che le finalità perseguite dalla Fondazione in parola possono essere sussunte sotto la ratio di tale articolo;

CONSIDERATO che le finalità perseguite e perseguende dalla Fondazione (si vedano sia la relazione sulle attività della fondazione che lo statuto annessi alla richiesta all.1) debbono precipuamente rilevare ai fini dell'esercizio della discrezionalità in sede di determinazione del canone di locazione;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non è soggetta a concertazione con le parti sociali;

Per i motivi esposti e richiamati

DELIBERA

- a) di revocare la delibera n. 1216 del 10 dicembre 2004 nella parte in cui autorizza la concessione in comodato alla FONDAZIONE Bellisario;
- b) di confermare l'accoglimento della richiesta della FONDAZIONE BELLISARIO di cui alla delibera citata sub lett. a) evadendola tramite concessione in locazione, anziché in comodato;
- c) di stabilire il canone annuo per assentire in locazione l'immobile di cui sopra in €100 (cento/00);
- d) di autorizzare il Direttore del Dipartimento Istituzionale a redigere e perfezionare l'atto costitutivo della locazione;
- e) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

11 APR. 2005

